



COMUNE DI VENEZIA

Deliberazione n. **233** del **16 ottobre 2017** della **GIUNTA COMUNALE**

Oggetto: Revisione delle tariffe dell' Imposta di Soggiorno relativamente alle Locazioni turistiche ex art. 27 bis L.R.V. 11/2013 (e UANC - unità ammobiliate non classificate)

L'anno 2017 il giorno 16 del mese di Ottobre nella sala delle adunanze in Mestre - presso Municipio, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità previste si è riunita la Giunta comunale.

Presiede il Sindaco Luigi Brugnaro

Partecipa ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Generale Dott.ssa Silvia Asteria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dopo breve discussione, invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Risultano presenti /assenti al momento dell'adozione della presente deliberazione:

| Presenti | Assenti | | | |
|----------|----------|---------------------|--------------------|----------------------|
| X | | Luigi | BRUGNARO | Sindaco |
| X | | Luciana | COLLE | V.Sindaco, Assessore |
| X | | Renato | BORASO | Assessore |
| | X | Massimiliano | DE MARTIN | Assessore |
| X | | Giorgio | D'ESTE | Assessore |
| | X | Paola | MAR | Assessore |
| X | | Paolo | ROMOR | Assessore |
| X | | Simone | VENTURINI | Assessore |
| X | | Francesca | ZACCARIOTTO | Assessore |
| X | | Michele | ZUIN | Assessore |

8

2

La Giunta approva la proposta di delibera che segue, che reca l'oggetto sopra emarginato, con voti unanimi e ne dichiara l'immediata eseguibilità

N. 233 - Revisione delle tariffe dell' Imposta di Soggiorno relativamente alle Locazioni turistiche ex art. 27 bis L.R.V. 11/2013 (e UANC - unità ammobiliate non classificate)

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta dell'Assessore ai Tributi

Premesso che

- il D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 contenente disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale prevede, all'art. 4, la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, per le unioni di comuni e per i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte di istituire, con deliberazione consiliare, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, vincolando il relativo gettito al finanziamento di interventi in materia di turismo, di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici;
- l'art. 4 del citato decreto demanda la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno ad un regolamento da adottare ai sensi dell'art. 17 c.1 della L. 23.08.1988, n. 400 d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, rinviando la disciplina di dettaglio alla potestà regolamentare degli enti locali ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;
- nelle more dell'emanazione del suddetto regolamento di attuazione, il Comune di Venezia ha approvato, con delibera del C.C. n. 83 del 23-24.06.2011 e s.m.i., il regolamento dell'imposta di soggiorno, in conformità al dettato dell'art. 4 c. 3 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23;

Richiamate le seguenti delibere di Giunta Comunale

- n. 306 del 24/06/2011 di approvazione delle tariffe base dell'imposta di soggiorno;
- n. 358 del 28/07/2011 di interpretazione autentica della delibera G.C. 306/2011 relativamente all'applicazione della tariffa per i pernottamenti in strutture ricettive con classificazione "unità abitativa ammobiliata ad uso turistico";
- n. 499 del 24/10/2012, ad integrazione della delibera G.C. 306/2011, con la quale è stata approvata la tariffa base dell'imposta di soggiorno per il pernottamento in strutture ricettive classificate come "agriturismo";
- n. 340 del 25/07/2014 con la quale sono state introdotte alcune modifiche tariffarie;
- n. 198 del 26/05/2015 (del Commissario straordinario nella competenza della Giunta Comunale) di adeguamento del sistema tariffario alla nuova classificazione introdotta con la L.R.V. n. 11/2013;

Atteso che

- a mente dell'art. 4 del D.L. 23/2011 e dell'art. 2 del regolamento comunale, presupposto impositivo è il pernottamento in strutture ricettive ubicate nel territorio comunale, ossia in strutture aperte al pubblico, atte a fornire, a pagamento, ospitalità di carattere temporaneo e non residenziale, sia essa di carattere turistico che religioso, di studio o per altre finalità;
- ai sensi dell'art. 4 del D.L. 23/2011 e dell'art. 5 del regolamento comunale, la misura tariffaria, in ottemperanza al principio di gradualità dell'imposta in proporzione al prezzo, è articolata in maniera differenziata tra le diverse tipologie di strutture ricettive in modo da tener conto delle caratteristiche e dei servizi offerti, nonché dell'ubicazione della struttura e del periodo temporale in cui avviene il soggiorno (alta o bassa stagione);

Visto

che con la Legge Regionale del Veneto 14 giugno 2013 n. 11 - Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto sono state disciplinate in modo innovativo le attività ricettive individuando 3 tipologie di strutture:

- a) strutture ricettive alberghiere
- b) strutture ricettive all'aperto
- c) strutture ricettive complementari

Che con Legge Regionale n. 45 del 30 dicembre 2014 è stata modificata la Legge Regionale del Veneto 14 giugno 2013 n. 11 inserendo l'articolo 27 bis relativo alle locazioni turistiche;

Che all'interno della nuova classificazione sopra riportata sono state individuate nuove, ulteriori distinzioni meglio precisate con le deliberazioni di Giunta Regionale del Veneto:

- n. 807 del 27 maggio 2014 relativamente alle strutture alberghiere;
- n. 1000 del 17 giugno 2014 relativamente alle strutture ricettive all'aperto;
- n. 1521 del 12 agosto 2014 relativamente agli alberghi diffusi;
- n. 419 del 31 marzo 2015 relativamente alle strutture complementari.

Considerato che

L'art. 4 del D.lgs. 23/2011 prevede che l'imposta di soggiorno sia da applicare "secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo";

le locazioni turistiche (ed ex UANC - unità ammobiliate non classificate) anche identificate come "locazioni brevi" presentano al loro interno una realtà variegata in relazione al prestigio degli immobili utilizzati e al corrispondente valore del pernottamento;

le suddette locazioni turistiche applicano ad oggi una tariffa per l'imposta di soggiorno unica qualsiasi sia la qualità dell'immobile utilizzato e il costo del pernottamento.

Valutato opportuno identificare un sistema tariffario per le locazioni turistiche (e per le UANC - unità ammobiliate non classificate che non abbiano ancora riclassificato la struttura nel nuovo sistema classificatorio delineato dalla L. R.

V. 11/2013) che colleghi il costo del pernottamento alla tariffa dell'imposta di soggiorno come previsto dall'art. 4 del D.lgs. 23/2011.

Ritenuto di poter individuare, quale criterio indicativo del prezzo del pernottamento, la qualità dell'immobile utilizzato e di poter individuare, quale criterio indicativo della qualità dell'immobile, la sua categoria catastale.

Ritenuto inoltre di dover riunire, per semplicità applicativa le categorie catastali degli immobili abitativi in 3 gruppi che corrispondono, in valore decrescente:

Gruppo 1 - immobili categoria catastale A/1; A/8; A/9

Gruppo 2 - immobili categoria catastale A/2; A/3; A/6; A/7; A/11

Gruppo 3 - immobili categoria catastale A/4; A/5

Considerato inoltre che

- ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. f) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., rientra nelle competenze del Consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle aliquote e delle tariffe la cui definizione rimane nella competenza residuale della Giunta comunale;

- ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 27.12.2006, n. 296, "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione" e, per gli esercizi futuri, "in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- ai sensi dell'art. 4, comma 7 del D. L. 50/2017 convertito in legge n. 96 del 21/06/2017 a decorrere dal 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'Imposta di Soggiorno possono rimodularla in deroga all'art. 1, comma 26, della L. 208/2015 e all'art. 1, comma 169 della L. 296/2006;

Visto i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000, rispettivamente, dal dirigente del Settore Tributi e dal Dirigente del Settore Bilancio e Contabilità Finanziaria per quanto di competenza;

Visto l'art. 12 dello Statuto del Comune di Venezia;

Visto il vigente regolamento in materia di Imposta di Soggiorno

Tutto ciò premesso

DELIBERA

- Di rideterminare il piano tariffario, relativamente ai pernottamenti effettuati nelle locazioni turistiche ex art. 27 bis L.R.V. 11/2013 (e UANC - unità ammobiliate non classificate) a far data dal 1/01/2018 come riportato nel seguente prospetto:

Gruppo 1 - immobili categoria catastale A/1; A/8; A/9
tariffa/notte euro 5,00

Gruppo 2 - immobili categoria catastale A/2; A/3; A/6; A/7; A/11
tariffa/notte euro 3,00

Gruppo 3 - immobili categoria catastale A/4; A/5
tariffa/notte euro 2,00

- che, ai soli fini dell'imposta di soggiorno e salve le sanzioni derivanti dall'uso improprio dell'immobile, per gli immobili utilizzati come Locazioni turistiche ex art. 27 bis L.R.V. 11/2013 (e UANC - unità ammobiliate non classificate) che per qualsiasi motivo risultassero accatastati in categorie non abitative o non risultassero accatastati dovranno applicare l'imposta secondo la tariffa relativa al gruppo 1;
- che in caso una locazione turistica ex art. 27 bis L.R.V. 11/2013 (o UANC - unità ammobiliate non classificate) risulti utilizzare più immobili di diversa categoria catastale (ad esempio nel caso non sia possibile la fusione per diversa titolarità) verrà applicata l'imposta di soggiorno secondo la tariffa del gruppo catastale di maggiore importo;
- che eventuali variazioni nella categoria catastale degli immobili utilizzati per locazione turistica ex art. 27 bis L.R.V. 11/2013 (o UANC - unità ammobiliate non classificate) decorrano, ai fini dell'imposta di Soggiorno, dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello di iscrizione negli atti catastali;
- che tutte le altre tariffe dell' Imposta di Soggiorno vengono confermate per l'anno 2018 esattamente nella stessa misura del 2017;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

DG 233/2017

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Il Segretario Generale
SILVIA ASTERIA

Il Sindaco
LUIGI BRUGNARO